



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)**

di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)

con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 2023

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	10
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	14
Disegno di legge	»	15
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	17
Testo dell’Accordo prevalente in caso di controversia	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.

I. Premessa

Il presente Accordo si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità.

I rapporti tra l'Italia e la Repubblica di Armenia in materia di assistenza giudiziaria penale sono attualmente regolati dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito «Convenzione europea») di cui entrambi i Paesi sono parti.

L'adozione di ulteriori norme volte a integrare le disposizioni della Convenzione europea risponde all'esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria, quale ad esempio l'audizione di testimoni o imputati attraverso la video-conferenza, che la Convenzione europea non disciplina, e a rendere più rapide le procedure di cooperazione prevedendo la possibilità di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie com-

petenti. L'Italia ha peraltro sottoscritto con altri Stati che sono parti della Convenzione europea accordi simili volti a facilitarne l'applicazione.

Come espressamente previsto nel Preambolo, per quanto non diversamente disposto dall'Accordo continueranno a trovare applicazione le norme della Convenzione europea.

II. Previsioni generali

L'Accordo contempla sei disposizioni.

All'articolo 1 vengono individuate specifiche forme di assistenza giudiziaria e viene ricompresa, nell'oggetto dell'Accordo, anche l'esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni che costituiscano provento di reati, coerentemente al sempre maggior rilievo che, nella lotta alla criminalità, assumono le misure che colpiscono i patrimoni di provenienza illecita.

L'elenco dell'articolo 1 non è esaustivo, in quanto la norma si chiude con una clausola finale difetta a ricomprendere «qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta»

L'articolo 2 prevede la facoltà per la Parte Richiedente di chiedere che la Parte Richiesta osservi, nell'esecuzione della richiesta di assistenza, determinate formalità procedurali, sempre che le stesse non contrastino con i principi fondamentali del suo ordinamento interno. Tale disposizione consente di procedere all'esecuzione della richiesta di assistenza in conformità a specifi-

che esigenze processuali della Parte Richiedente.

L'Accordo consentirà di rendere più celeri le procedure di cooperazione: le competenti autorità giudiziarie possono comunicare e trasmettersi richieste di assistenza direttamente tra loro, con il solo obbligo di inviare copia delle richieste alle Autorità Centrali individuate dall'articolo 15, comma 1, della Convenzione europea (articolo 3).

III. Previsioni specifiche

Ampia ed articolata disciplina è, inoltre, dettata in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza, che è prevista per l'audizione di testimoni e periti nonché per l'interrogatorio di persone indagate o sottoposte a procedimento penale (articolo 4). La comparizione mediante videoconferenza è sempre effettuata quando la persona da sentire è detenuta nel territorio della Parte Richiesta; negli altri casi, quando la comparizione personale nel territorio della Parte Richiesta sia inopportuna o non possi-

bile. Da ultimo, si prevede che la videoconferenza possa essere utilizzata anche per l'assunzione di altre prove (confronto, ricognizione di persone e cose).

Ai sensi dell'Accordo le Parti si presteranno la più ampia assistenza anche nella materia degli accertamenti bancari e finanziari e l'assistenza non potrà essere rifiutata per motivi di segreto bancario (articolo 5).

IV. Previsioni conclusive

L'ultimo articolo dell'Accordo disciplina le diverse vicende giuridiche (entrata in vigore, modifica e cessazione) che riguardano o potrebbero riguardare l'Accordo medesimo (articolo 6)

Entrambe le Parti dovranno sottoporre l'Accordo a procedura di ratifica in conformità alle rispettive legislazioni interne e l'Accordo entrerà in vigore il giorno di ricevimento dell'ultimo strumento di ratifica con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

RELAZIONE TECNICA

Pagina 1 di 5

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019. Scopo principale dell'Accordo è promuovere una più ampia ed efficace cooperazione tra i due Paesi nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale. Per le attività legate alla assistenza giudiziaria si segnalano tra le altre:

- la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- la ricerca e l'identificazione delle persone;
- la citazione di testimoni, periti e altre persone per la comparizione dinanzi alla Autorità giudiziaria dello Stato richiedente;
- l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri;
- l'assunzione di testimonianze e dichiarazioni;
- l'assunzione di interrogatori;
- il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre attività processuali;
- la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
- l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali;
- la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- lo scambio di informazioni in materia di diritto;
- l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali;
- qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della parte richiesta.

Si prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

In relazione ai dati forniti dal Dipartimento degli affari generali del Ministero della giustizia, Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale - ufficio competente ad istruire e seguire le rogatorie internazionali, le estradizioni dei detenuti ed i trasferimenti delle persone condannate - si può stimare, in misura forfettaria e prudenzialmente, che il numero di casi di assistenza giudiziaria per i quali è necessario operare un trasferimento in Italia, seppur temporaneo, di detenuti ristretti presso le carceri armene, è non superiore a cinque (5) unità all'anno.

Spese di viaggio per il trasferimento di 5 persone detenute (articolo 1, comma 2)

€ 350 (passaggio aereo a/r) x 5 (n. detenuti annuo) = € 1.750 (oneri valutati).

I predetti oneri sono da considerarsi quali oneri valutati atteso che la quantificazione discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese di viaggio per gli accompagnatori (articolo 1, comma 2)

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, tra cui sono comprese anche le spese sostenute per trasferimenti temporanei di persone detenute al fine di rendere testimonianza o



interrogatorio o di partecipare ad attività processuali, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun detenuto trasferito temporaneamente e una diaria di € 77,05 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 51,37 (77,05 - 25,68). Gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso dell'Armenia viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Pertanto, la diaria giornaliera, è quantificata in € 51,37.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore (ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata. Per gli accompagnatori sono previste le seguenti tratte: andata in business class e ritorno in economy; accompagnamento detenuto (riconsegna) in economy e ritorno in patria in business class. Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pertanto pari a € 550 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 230 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 780. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 819. La cifra va poi moltiplicata per i due viaggi (prelievo e riconsegna), per un totale di € 1.638.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire temporaneamente in Italia, una missione di **6 giorni** (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento della persona e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per cinque (5) missioni l'anno, l'onere sarà così determinato:

- spese di viaggio € 1.638 (biglietti aerei per viaggi AR di prelievo e riconsegna) x 2 accompagnatori (2 per ogni detenuto) x 5 missioni annue = € 16.380 (oneri valutati);
- diarie di missione per gli accompagnatori: € 51,37 (diaria lorda ridotta) x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 6 giorni di missione x 5 missioni annue = € 6.165 (oneri valutati, arrotondamento all'unità superiore);
- spese di soggiorno per gli accompagnatori € 130 x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 5 notti x 5 missioni = € 13.000 (oneri valutati).

Totale spese di missione accompagnatori: € 16.380 (viaggio) + 6.165 (diarie) + 13.000 (soggiorno) = € 35.545 (oneri valutati)

Le predette spese di missione sono da considerarsi, nello specifico campo dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese di traduzione di atti e documenti (art. 1, comma 2, lettere d ed e)

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere quantificate in € 5.000 (oneri valutati).



Spese per la comparizione di testimoni e periti (art. 1 comma 2 lett. c)

Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Yerevan-Roma) € 350 x 2 casi (comparizioni di testimoni o periti)	€ 700
Spese di soggiorno: (€ 130,00 x 4 notti x 2 testimoni o periti)	€ 1.040
Spese di vitto (€ 60 x 5 giorni x 2 testimoni o periti)	€ 600
Spese per compensi periti, comprensive di onorari ed indennità (€ 150 x 2 richieste x 2 esami x 5 giorni):	€ 3.000
TOTALE	€ 5.340

Le predette spese sono da considerarsi, nello specifico campo dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero di richieste di comparizioni di testimoni e periti, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese per trasporto di cose collegate al reato (art.1 lett. i)

Nell'eventualità di dover trasferire cose collegate a reato, il trasporto delle cose sequestrate potrà effettuarsi tramite servizio navale. Il costo di un container può essere forfettariamente quantificato in € 10.000 (onere valutato, in quanto dipendente da una stima indicativa del numero di richieste di assistenza).

Spese per le videoconferenze (articolo 4)

In relazione alle comparizioni di persone mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso del predetto strumento, in applicazione del Trattato, calcolando i costi di collegamento per almeno 4 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenze. Secondo le tariffe riferite ad un collegamento audiovisivo con i Paesi caucasici si può quantificare un costo medio di 400 euro ogni ora. Ipotizzando 2 videoconferenze della durata media di tre ore per ogni assistenza giudiziaria, si determina il seguente costo: € 400 euro (costo orario unitario) x 3 (ore) x 2 (videoconferenze) x 4 (assistenze) = € 9.600 (onere valutato).

A tale importo occorre aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, se necessario. Ipotizzando un ricorso agli interpreti in un numero di 4 casi e un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere: 50 euro x 3 (ore) x 4 (casi) = € 600 (onere valutato).

Gli articoli 2, 3, 5 e 6 hanno natura ordinamentale e dalla loro applicazione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, per quanto attiene l'articolo 5 dell'Accordo, relativo all'espletamento di accertamenti bancari e finanziari, si precisa che le attività derivanti dall'applicazione della citata disposizione rientrano nei compiti istituzionali delle Amministrazioni coinvolte, le quali provvedono alle medesime mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure previste per legge e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

RIEPILOGO DEGLI ONERI

L'onere totale derivante dal Trattato di assistenza giudiziaria con l'Armenia ammonta a € 67.835 annui a decorrere dal 2023, aventi natura di oneri valutati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023 - 2025,



nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento detenuto (onere valutato, stato previsione Min. Giustizia)	€ 1.750
Spese missione accompagnatori dei detenuti da trasferire (onere valutato, stato previsione Min. Interno)	€ 35.545
Spese traduzione atti (onere valutato, stato previsione Min. Giustizia)	€ 5.000
Spese per la comparizione e compensi di testimoni e periti (onere valutato, stato previsione Min. Giustizia)	€ 5.340
Spese trasferimento cose (onere valutato, stato previsione Min. Giustizia)	€ 10.000
Spese per le videoconferenze (onere valutato, stato previsione Min. Giustizia)	€ 9.600
Spese per interpreti videoconferenze (onere valutato, stato previsione Min. Giustizia)	€ 600
TOTALE	----- € 67.835





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. P. P.



Titolo: Schema di disegno di legge, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d’Armenia inteso a facilitare l’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019”

Amministrazione proponente: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Referente dell’amministrazione proponente: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Ufficio legislativo

Parte I - Aspetti tecnico - normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L’Accordo in esame si inserisce nel quadro degli strumenti tesi a intensificare e meglio regolamentare i rapporti tra l’Italia ed i paesi al di fuori dell’Unione europea, con i quali si persegue l’obiettivo di consentire una efficace cooperazione, prevedendo, a tal fine, una serie di strumenti processuali che renderanno più agevole la ricerca e la assunzione delle prove penali.

I rapporti tra i due Stati in materia di assistenza giudiziaria penale sono regolati dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, di cui entrambi i paesi sono parte. L’adozione di ulteriori norme volte ad integrare quelle già vigenti risponde all’esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria, quale ad esempio l’audizione di testimoni o imputati attraverso la video conferenza, non disciplinate dalla Convenzione ed a rendere più rapide le procedure di cooperazione prevedendo forme di comunicazione diretta tra i due Stati. Per quanto non disciplinato dall’Accordo continueranno a trovare applicazione le norme della Convenzione. Tale strumento negoziale bilaterale appare in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione internazionale in materia penale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L’intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: artt. 723 e ss. c.p.p. in tema di rogatorie internazionali; art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L’Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

L’Accordo rispetta i principi costituzionali (artt. 10 e 27 Cost.) e la sua ratifica avviene secondo il disposto dell’art. 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L’Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione in materia.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario al quale non sono attribuite competenze in materia regolamentata.

Si fa comunque presente che, trattandosi di accordo concluso in data successiva al 6 maggio 2016, è opportuno assicurare il rispetto di standard di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli artt. 31 e ss. del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GÆ del Consiglio.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia e con i relativi obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia. Non pendono giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'Accordo si inserisce nel contesto europeo del rafforzamento di questa materia, che è stato oggetto di un più ampio riconoscimento della propria base giuridica, in base agli artt. 82/86 TFUE.

Parte III — Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

In ragione della natura dell'atto in esame non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La natura dell'Accordo non determina alcuna abrogazione implicita di disposizioni dell'atto normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'Accordo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, eccezion fatta per la ratifica.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno compiuti da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 10.02.2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



12/8 MAR. 2023

VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 67.835 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ARMENIA INTESO A
FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA
GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia (di seguito indicate come Parti Contraenti);

allo scopo di migliorare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza giudiziaria;

precisando che il presente accordo è diretto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, della quale entrambi gli Stati sono parti e che rimane in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

OGGETTO

1. Le Parti Contraenti, in conformità al presente Accordo e alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito "Convenzione europea"), si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza in materia penale.

2. Tale assistenza comprende in particolare:

- a) la localizzazione e identificazione di persone;
- b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi alla competente autorità della Parte Richiedente;
- d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti e prove;
- e) l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali;
- f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;



- g) l'assunzione di interrogatori degli imputati;
- h) il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre attività processuali;
- i) l'esecuzione di ispezioni personali, di luoghi o di cose;
- j) l'esecuzione di perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
- k) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
- l) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- m) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
- n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.

Articolo 2

ESECUZIONE E RINVIO DELL'ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA

1. Quando riceve una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta osserva le formalità indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto interno, e dà esecuzione alla richiesta il più rapidamente possibile, tenendo conto dei termini indicati dalla Parte Richiedente.

2. Se la richiesta di assistenza non può essere eseguita secondo le formalità o nei termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorità della Parte Richiesta informa prontamente le autorità della Parte Richiedente, indicando le condizioni alle quali può essere data esecuzione alla richiesta. A tal fine, le Autorità indicate nell'articolo 15 comma 1 della Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.

3. La Parte Richiesta si riserva la facoltà di rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza, laddove detta esecuzione interferisca con la prosecuzione di un procedimento penale nello Stato Richiesto e la decisione di rinvio deve essere comunicata alla Parte Richiedente.

Articolo 3



TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

1. Le richieste di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente dall'autorità giudiziaria della Parte Richiedente all'autorità giudiziaria della Parte Richiesta e nello stesso modo possono essere inviate le risposte.
2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria presentata secondo le modalità di cui al paragrafo che precede dovrà essere trasmessa alle Autorità indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea.

Articolo 4

COMPARIZIONE MEDIANTE VIDEOCONFERENZA

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle competenti autorità della Parte Richiedente, quest'ultima può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni del presente articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti nel territorio della Parte Richiesta.
2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona indagata o sottoposta a procedimento penale, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione interna delle Parti Contraenti. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova ovvero dinanzi all'autorità giudiziaria della Parte Richiedente. Al difensore deve essere altresì consentito di comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.
3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio della Parte Richiesta.
4. La Parte Richiesta autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che non contrasti con i principi fondamentali del proprio ordinamento interno e purché disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.



5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione europea, i motivi per i quali è impossibile o inopportuno per la persona da ascoltare o interrogare, qualora questa non sia sottoposta a custodia, essere presente nel territorio della Parte Richiedente. Le richieste devono altresì indicare chiaramente l'autorità e la persona competente a ricevere le dichiarazioni.

6. L'autorità competente cita a comparire la persona che deve essere sentita in conformità alla propria legislazione interna.

7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

a) le autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'autorità competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa e assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Qualora l'autorità competente della Parte Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;

b) le autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;

c) a richiesta della Parte Richiedente o della persona comparsa, la Parte Richiesta provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario;

d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente.

8. Salvo quanto stabilito al punto b) del paragrafo 7 del presente articolo, l'autorità competente della Parte Richiesta redige, al termine della comparizione, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo dell'audizione, il contenuto dell'audizione, i dati identificativi della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale è tempestivamente



trasmesso dall'autorità competente della Parte Richiesta all'autorità competente della Parte Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea.

9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunci in tutto o in parte al rimborso.

10. La Parte Richiesta può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ivi compresa quella di realizzare il confronto o il riconoscimento di persone o cose.

Articolo 5

ACCERTAMENTI BANCARI E FINANZIARI

1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a indagini o a procedimento penale è titolare di uno o più conti presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.

2. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

3. L'assistenza di cui al presente articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Articolo 6

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno di ricevimento dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto



espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e costituirà parte integrante del presente Accordo.


3. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Accordo troverà applicazione nel pieno rispetto delle leggi e normative nazionali di ciascuna delle Parti, così come del diritto internazionale applicabile e delle obbligazioni esistenti nel contesto di organizzazioni internazionali di cui le Parti siano membri, e, per la Parte italiana nel rispetto delle obbligazioni nascenti dalla sua appartenenza alla Unione europea.

IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ROMA..., il giorno 22... del mese NOVEMBRE... dell'anno 2019..., in due originali ciascuno nelle lingue italiana, armena e inglese, tutte le versioni facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA



PER LA REPUBBLICA DI ARMENIA



AGREEMENT
BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF ARMENIA AIMED
AT FACILITATING APPLICATION OF THE EUROPEAN CONVENTION ON MUTUAL
ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS OF 20 APRIL 1959

The Italian Republic and the Republic of Armenia (hereinafter referred to as The Contracting Parties);

With an aim to improve co-operation between the two countries on Mutual Assistance in criminal matters, including specific forms of legal assistance;

Specifying that this Agreement aims at supplementing provisions and facilitating application of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters dated 20th April 1959, to which both States are parties, and which shall remain in force regarding any other issue not governed by this Agreement;

have agreed as follows:

Article 1

SCOPE

1. The Contracting Parties, in compliance with this Agreement and provisions of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20th April 1959 (hereinafter the "European Convention"), undertake to afford each other the widest possible mutual assistance in criminal matters.
2. Such assistance shall include in particular:
 - a) locating and identifying persons;
 - b) serving records and documents relating to criminal proceedings;
 - c) summoning witnesses, the injured party, persons subjected to criminal prosecution



and expert witnesses to voluntarily appear before the competent Authority of the Requesting State;

- d) obtaining and transmitting records, documents and evidence;
- e) obtaining and transmitting expert opinions;
- f) taking testimony or statements of persons;
- g) examination of accused persons (i.e. questioning process);
- h) temporary transfer of persons in custody for the purpose of providing testimony or to be questioned or to participate in other procedural activities;
- i) conducting investigation checks on persons, sites and items;
- j) conducting searches, freezing of assets and seizures;
- k) confiscating proceeds of crime and any items that relate to criminal offence;
- l) communicating the outcome of criminal proceedings and transmitting criminal judgements and information obtained from judicial records;
- m) exchanging information on legislation;
- n) any other form of assistance not contrary to the law of the Requested State.

Article 2

EXECUTION OF ASSISTANCE REQUESTS AND POSTPONEMENT OF EXECUTION

1. The Requested Party, upon receipt of request for assistance, shall comply with the procedures indicated by the Requesting Party, provided that the procedures are not contrary to the fundamental principles of domestic legal system of the Requested Party, and it shall provide execution to the request as promptly as possible, taking into account any terms indicated by the Requesting Party.

2. If the request for assistance may not be executed in compliance with the procedures or terms indicated by the Requesting Party, the Authority of the Requested Party shall promptly inform the Authority of the Requesting Party and shall indicate conditions under which the request may be executed. To this purpose, the Authorities



designated in Article 15, paragraph 1 of the European Convention shall consult and if the Requesting Party accepts the conditional assistance, the request shall be executed as agreed upon.

3. The Requested Party reserves the right to postpone the execution of the assistance request, should such execution interfere with the ongoing criminal proceedings in the Requested State and the decision for postponement shall be communicated to the Requesting Party.

Article 3

TRANSMISSION OF REQUESTS FOR MUTUAL ASSISTANCE

1. Requests for mutual assistance may be addressed directly by the judicial authorities of the Requesting Party to the judicial authorities of the Requested Party and the response may be returned through the same channels.

2. A copy of the requests for mutual assistance described in paragraph 1 of this Article shall be transmitted to the Authorities designated in Article 15, paragraph 1 of the European Convention.

Article 4

HEARING BY VIDEO-CONFERENCE

1. If a person is within the territory of the Requested Party and it has to be heard as a witness or an expert witness by the competent Authority of the Requesting Party, in compliance with the provisions of this Article the said Party may request the hearing to take place via video-conference, if it appears impossible or undesirable for the person to be present at the territory of the Requesting Party.

2. Hearing by video-conference may also be requested for the purpose of questioning a



person under investigation or criminal prosecution, if it gives consent and if it is not contrary to the domestic law of the Contracting Parties. In this case, the defence counsel of the person heard shall be allowed to be present at the place of the said person or before the judicial Authority of the Requesting Party, and shall be enabled to have distance communication with the said person in confidentiality.

3. Hearing by video-conference shall take place in all cases where the person intended to be heard or questioned is in custody within the territory of the Requested Party.

4. The Requested Party shall approve the hearing by video-conference provided it is not contrary to the fundamental principles of its domestic law and if it has the technical means to perform the hearing via video-conference.

5. Requests for hearing via video-conference shall indicate, in addition to the requirements stipulated in Article 14 of the European Convention, reasons why it is not possible or desirable for the person intended to be heard, which is not in custody, to be present in person at the Requesting State, clearly indicating competent Authority and person to receive the statement.

6. The competent Authority shall summon the person concerned to be heard in compliance with its domestic law.

7. In respect of hearing by video-conference, the following provisions shall apply:

a) the competent Authorities of both States shall be present during the hearing, if necessary with the assistance of an interpreter. The competent Authority of the Requested Party shall perform identification checks of the person to be heard and ensure that this activity is carried out in compliance with its domestic law. Should the competent Authority of the Requested Party deem, during the hearing, that the fundamental principles of its law are not complied with, it shall immediately undertake any necessary measures to rectify incompliance, ensuring the hearing



is carried out in compliance with the said principles;

b) the competent Authorities of both States, shall mutually agree, if necessary, on protection measures for the person summoned for the hearing;

c) upon request of the Requesting Party or that of the person heard, the Requested Party shall provide, if necessary, the person heard to be assisted by an interpreter;

d) the person summoned to give statements may refuse to do so, if the law of the Requested Party or the law of the Requesting Party provides with such an option.

8. Except as prescribed in paragraph 7(b) of this Article, the competent Authority of the Requested Party shall, at the end of the hearing, draw up minutes indicating the date and place of the hearing, contents of the hearing, identification data of the person heard, details on identity and function of any other present person that have taken part in the activity and technical conditions under which the hearing was held. The original document of the minutes produced shall be promptly transmitted by the competent Authority of the Requested Party to the competent Authority of the Requesting Party by means of their respective Authorities, prescribed in Article 15, paragraph 1 of the European Convention.

9. Any expenses incurred by the Requested Party to execute video-conference shall be reimbursed by the Requesting Party, unless the Requested Party waives reimbursement in whole or in part.

10. The Requested Party may allow the use of video-conference technologies for the purpose other than those specified in paragraphs 1 and 2 of this Article, including for the purpose of confrontation or recognition of persons or items.

Article 5

IDENTIFICATION OF BANK ACCOUNTS AND OTHER FINANCIAL INFORMATION

1. On request of the Requesting Party, the Requested party shall promptly



ascertain whether the identified natural or legal person subjected to criminal investigation and prosecution is holder of any bank account(s) at any bank or any other credit or financial institution located within the territory of the Requested Party and it shall provide the Requesting Party with relevant information, including information on identity of any person authorised to use such accounts, the latter's location and any transactions related to them.

2. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the outcome of undertaken enquiries.

3. The assistance under this Article may not be refused on the grounds of bank secrecy.

Article 6

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force the day of receipt of last notification by which the Contracting Parties shall communicate each other via diplomatic channel the completion of their respective domestic internal ratification procedures necessary for entry into force of this Agreement.

2. This Agreement may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any amendments made shall enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and shall constitute an integral part of this Agreement.

3. This Agreement is concluded for an indefinite time period. Each Contracting Party has the faculty to withdraw from this Agreement at any time by submitting a written notice to the other Party using diplomatic channel. Termination of this Agreement shall take effect one hundred and eighty days following the date of submitted notice. Effective termination shall not prejudice any procedures commenced before the said termination.




4. This Agreement shall be applied in full compliance with the national laws and regulations of the Parties, as well as in conformity with applicable international law, with the obligations in the framework of international organizations of which the Parties are members and, as for the Italian Party, with those ensuing from its membership of the European Union.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at ROME, on this 22 (day) of NOVEMBER (month) 2019 (year)....., in two original copies each in Italian, Armenian and English languages, all versions being equally authentic. Should divergence occur, English version shall prevail.

FOR THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE REPUBLIC OF ARMENIA



€ 2,00